



COMUNE DI ZANE'

PROVINCIA DI VICENZA

UFFICIO COMMERCIO

Prot. n° 17011

Zanè li 21 dicembre 2009

OGGETTO: ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO – MODIFICA PROVVEDIMENTO N. 1 DEL 4 GENNAIO 2000.

ORDINANZA N° 87

IL SINDACO

VISTA la delibera C.C n. 79 del 22.11.1999 “Orario di vendita dei negozi”;

VISTA la delibera C.C n. 5 del 28.01.2008 “Modifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 79/1999 – orario di vendita dei negozi”;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 1 del 04.01.2000 “Determinazione orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio”;

ACCERTATO che per l’anno in corso si avranno tre festività consecutive corrispondenti ai giorni di: Natale (venerdì) – S. Stefano (sabato) e domenica 27 dicembre e che, pertanto, si renderebbe di fatto obbligatoria l’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare nella giornata del Santo Natale;

CONSIDERATO che durante il mese di dicembre le attività commerciali possono comunque derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festiva in base al disposto dell’art. 11 del Decreto Legislativo 114/98;

VISTA la nota della Confcommercio di Vicenza protocollo n. 5391 del 3 dicembre 2009, registrata all’Ufficio Protocollo di questo Comune in data 14 dicembre 2009 al n. 16531 che invita a prevedere la facoltà per i dettaglianti del settore alimentare e per le imprese di panificazione di scegliere liberamente la mattinata di apertura obbligatoria quando vi siano tre festività consecutive comprendenti anche il giorno di Natale”;

RITENUTO accogliere la richiesta formulata dalla Confcommercio di Vicenza con nota n. 5391/2009;

VISTO il Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 13 agosto 2004;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DISPONE

che'art. 5 dell'ordinanza sindacale n. 1 del 4 gennaio 2000 venga così modificato:

“5) festività consecutive

Nel caso di due o più festività consecutive i negozi del settore alimentare e le imprese di panificazione devono rimanere aperti con orario antimeridiano nella 1^ o 3^ festività non domenicale. Nel caso vi siano tre festività consecutive comprendenti anche il giorno di Natale gli esercenti possono scegliere liberamente la mattinata di apertura obbligatoria”.

Resta invariato quant'altro previsto dall'ordinanza sindacale n. 1 del 4 gennaio 2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
(Alberto Busin)